

Prot. 0426 Circolare
Distribuzione

Roma, 22 dicembre 2005

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**Titolo IX Codice delle Assicurazioni
- Art. 117 Separazione patrimoniale**

In previsione dell'imminente entrata in vigore della normativa recata dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, - Nuovo Codice delle assicurazioni private – riteniamo opportuno soffermarci, dopo una prima analisi interpretativa elaborata in sede associativa nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro, su quanto disposto, in particolare, dall'articolo 117 concernente la "Separazione patrimoniale".

Come si ricorderà, la norma in questione stabilisce che, qualora i premi pagati e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese siano regolati per il tramite degli intermediari, tali importi saranno versati in un conto separato la cui titolarità può anche essere in capo all'intermediario stesso espressamente in tale qualità.

Tali somme verranno così a costituire un patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello personale dell'intermediario stesso.

Inoltre, la normativa recata dal Codice prevede l'inammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti sul conto separato da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, così come non sono attuabili le compensazioni legali e giudiziali, né può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

Viceversa, sono ammesse le azioni da parte dei creditori degli assicurati e delle imprese di assicurazione, ma limitatamente alla somma spettante al singolo assicurato o alla singola impresa.

Tale norma sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2006, non essendo previsto nel testo alcun regolamento di attuazione da parte dell'Isvap.

Addentrandoci nell'analisi della norma, la prima questione posta dall'art. 117 riguarda

la titolarità del conto separato.

Non sussistono dubbi nel ritenere che tutti gli agenti di assicurazione, autorizzati dalle rispettive imprese preponenti a svolgere l'attività di incasso dei premi nonché, se prevista, quella relativa al pagamento dei sinistri, debbano aprire un conto corrente bancario così intestato:

“Impresa - Agenzia di...”

ovvero

“Nome Cognome (Ragione Sociale) Agente, nella sua qualità di Agente dell'impresa...”

Tale indicazione è stata del resto già formulata dall'Autorità di Vigilanza in occasione dell'emanazione della circolare 533/D e successive lettere interpretative.

In detta occasione, infatti, l'Isvap ha stabilito che il versamento dei premi, attraverso mezzi di pagamento come sopra intestati, è equiparabile all'ipotesi di incasso realizzata attraverso strumenti che abbiano quale diretta beneficiaria l'impresa di assicurazione.

E' bene ricordare che il pagamento del premio effettuato con mezzi diversi da quelli sopra richiamati (ad es. contante) è consentito a condizione che venga rilasciata apposita quietanza sottoscritta esclusivamente dall'impresa o dall'agenzia e vistata dal soggetto che materialmente provvede all'incasso.

Ciò dimostra l'avvenuto pagamento del premio e la relativa assunzione del rischio da parte dell'impresa.

In detti conti, dovranno confluire tutti i pagamenti effettuati in contanti o con mezzi utilizzabili dagli assicurati ed intestati all'agente nella sua *“qualità di...”*, nonché quelli che recano l'impresa quale diretta beneficiaria, previa apposita delega rilasciata in tal senso all'agente da parte dell'impresa.

E' importante ricordare, allo scopo di evitare equivoci, che sul conto separato non potranno transitare operazioni personali dell'agente o afferenti alla gestione dell'agenzia, potendo l'agente esclusivamente prelevare da tale conto separato gli importi provvigionali e le quote di premio spettanti alle coassicuratrici, ove a queste debbano essere versate.

Si conferma, ovviamente la validità dell'ipotesi che prevede l'intestazione del conto corrente direttamente in capo all'impresa con facoltà dell'agente di poter operare i versamenti dei premi ricevuti, sia in contanti che a mezzo assegni, ed a prelevare le relative provvigioni spettanti.

Va inoltre sottolineato che le condizioni contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente dovranno prevedere la rinuncia espressa da parte dell'istituto bancario alla compensazione attiva/passiva tra il conto corrente separato e quello personale dell'agente, eventualmente aperto presso lo stesso istituto di credito.

Inoltre, al fine di armonizzare le modalità operative dei “conti correnti separati” con le nuove disposizioni di legge, abbiamo elaborato alcuni suggerimenti operativi, non esaustivi, riportati in allegato, il cui inserimento – da parte degli agenti nell’ambito dei rapporti contrattuali con l’istituto di credito prescelto – potrebbe essere richiesto dalle imprese al momento della richiesta da parte dell’agente di apertura di un conto corrente con le caratteristiche sopra riportate.

In relazione all’ipotesi di utilizzo di un conto corrente postale per il pagamento del premio, si rammenta quanto già disciplinato a tale proposito dall’Istituto di Vigilanza per cui *“detti conti dovranno risultare espressamente intestati all’intermediario nella qualità di agente della compagnia mandataria, intendendosi in tal modo vincolare detto conto alle sole operazioni professionali autorizzate dall’impresa”*.

Agenti plurimandatari

Da una interpretazione della effettiva “ratio” del primo comma dell’art. 117, confermata altresì dal tenore letterale della norma, si può sostenere che possa essere sufficiente l’apertura di un unico conto corrente separato intestato all’agente nella sua qualità di intermediario delle varie imprese preponenti, rispettando in tal modo il dettato normativo che prevede che su tale conto confluiscono esclusivamente i premi spettanti a ciascuna impresa, nonché le provviste ricevute per i pagamenti dei sinistri e senza che vi sia confusione con il patrimonio personale dell’agente o con la gestione dell’agenzia.

Peraltro, in considerazione della disciplina concernente la responsabilità in capo all’impresa per l’attività svolta dall’agente, resta ferma la possibilità, per l’impresa stessa, di richiedere l’apertura di un conto corrente separato di esclusiva pertinenza di quest’ultima. Ciò in considerazione del fatto che, conservando indistinti i premi delle diverse imprese all’interno di un unico conto separato, un’impresa potrebbe vedere aggredita – in sede di azione esecutiva o cautelare – da eventuali creditori delle altre imprese o di assicurati di queste, la propria quota parte di premi versati su tale conto.

Broker

Le considerazioni sopra svolte con riguardo agli agenti plurimandatari valgono, a maggior ragione, nei rapporti tra le imprese ed i broker di assicurazione nei confronti dei quali trova peraltro applicazione la disposizione recata dall’art. 118, comma 2, che prevede che il pagamento del premio effettuato a mani del broker abbia effetto liberatorio nei confronti del cliente solo nel caso in cui il broker sia stato espressamente autorizzato a ciò da parte dell’impresa.

Pertanto, al fine di evitare possibile contenzioso con gli assicurati e a tutela degli stessi, riteniamo opportuna un’ulteriore manifestazione di volontà in tal senso da parte delle imprese che faccia riferimento all’art. 118, comma 2, e ciò a prescindere dalla formulazione e dai contenuti della lettera di collaborazione oggi in corso tra impresa e broker.

Va da sè che tale manifestazione di volontà potrà essere connessa ad ogni più opportuna valutazione da parte dell'impresa sulle modalità di intestazione del conto corrente.

Analogamente, nel caso di rapporti tra agenti e broker, il consenso dovrà essere manifestato dall'agente appositamente autorizzato a ciò dall'impresa preponente.

Si sottolinea peraltro che, tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione, sono da ritenersi ammissibili patti con i broker che, pur se sottoscritti nei primi mesi del 2006, abbiano espressamente effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.

Collaboratori dell'agente

La disciplina dell'art. 117 si applica indistintamente nei confronti di tutti coloro che esercitano l'attività di intermediazione.

Pertanto, appare opportuno regolamentare la disciplina dell'incasso dei premi realizzata attraverso i subagenti ed i collaboratori di cui si avvale l'agente.

Qualora il collaboratore dell'agente operi in agenzia, ovvero vi si rechi per versare i premi incassati, questi dovranno essere tempestivamente versati dall'agente sul conto separato.

Viceversa, per i subagenti delegati all'incasso dei premi che operano in zone distanti dalla sede dell'agenzia, si possono immaginare le seguenti alternative:

- se sulla piazza dove ha sede il subagente è presente uno sportello dello stesso istituto di credito presso il quale l'agente ha aperto il suo conto corrente, quest'ultimo – previo accordo con la banca – dovrà consentire al subagente la possibilità di versare i premi incassati, tramite il suddetto sportello, direttamente sul conto corrente separato dell'agenzia.

Si ritiene infatti che tale modalità, ove realizzabile, soddisfi le esigenze di controllo e di certezza dell'avvenuto versamento sia per l'agente, che è responsabile dell'operato dei suoi collaboratori, che per l'impresa;

- viceversa, se sulla piazza del subagente non esiste uno sportello dell'istituto di credito presso il quale l'agente ha aperto il suo conto separato, quest'ultimo potrà alternativamente ricorrere alle seguenti ipotesi:
 1. aprire un ulteriore conto corrente separato con le stesse caratteristiche e modalità di quello aperto per l'agenzia, su cui autorizzare il subagente al versamento dei premi incassati;
 2. autorizzare il subagente ad aprire un proprio conto corrente separato su cui poter versare gli incassi effettuati con assegni a lui intestati nella sua espressa qualità di “*subagente dell'agenzia generale dell'impresa...di...*”, mutuando, in questo caso, le stesse regole sopra previste per il conto corrente dell'agente.

Infine, è opportuno rammentare quanto previsto al riguardo dall'art. 324 del Codice che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000, in

caso di inosservanza delle disposizioni recate dall'art. 117 da parte degli intermediari e dei loro dipendenti o altri ausiliari, nonché quanto stabilito dal successivo art. 325 che prevede l'applicazione di tali sanzioni sia nei confronti delle imprese che nei confronti degli intermediari responsabili delle violazioni.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, ci riserviamo di tornare in argomento anche alla luce di quanto emergerà dal confronto con le associazioni di categoria degli agenti e dei broker, nonché da eventuali interventi da parte dell'Istituto di Vigilanza.

Distinti saluti

Rif.: Vice Direzione Generale - Distribuzione
Avv. Stefano Montanari
tel. 06 32688663 fax: 06 3222220
stefano.montanari@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli

Allegato
Suggerimenti Operativi